

Omicidio colposo: la velocità eccessiva esclude la particolare tenuità

La causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. non è riconosciuta a chi ha tenuto una condotta di guida contraddistinta da un elevato grado di colpa

La velocità eccessiva e inadeguata rispetto all'ora notturna e alla presenza di una curva a visuale solo parzialmente libera, unitamente al marciare nei pressi del centro della carreggiata e, quindi, in violazione della disposizione che impone di tenere la destra, escludono il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) in ragione della gravità dell'offesa e di una condotta di guida contraddistinta da un elevato grado di colpa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 322277 del 27 agosto 2021

La Corte di Appello aveva confermato la decisione del Tribunale, che a sua volta aveva riconosciuto un uomo colpevole del delitto di omicidio colposo ai danni del trasportato dal veicolo dal medesimo condotto, che era venuto in collisione con un mezzo proveniente dall'opposta direzione di marcia.

Il giudice di appello, alla stregua degli elementi acquisiti, interpretati sulla base di perizia cinematica fatta eseguire dal primo giudice, aveva ravvisato profili di responsabilità per colpa verso ambedue i conducenti, per avere tenuto una velocità eccessiva e inadeguata rispetto all'ora notturna e alla presenza di una curva a visuale solo parzialmente libera, e per avere entrambi marciato nei pressi del centro della carreggiata e, quindi, in violazione della norma che imponeva loro, proprio per evitare interferenze nella marcia, di tenere la destra delle rispettive semicarreggiate. Al contempo escludeva la cooperazione colposa nel reato, bensì evidenziava come l'evento fosse il risultato di condotte colpose autonome e indipendenti, sebbene sinergiche nella determinazione dell'evento. Per l'effetto, escludeva l'operatività delle circostanze attenuanti, nonché il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., in ragione della gravità dell'offesa e di una condotta di guida caratterizzata dall'elevato grado della colpa.

Il collegio romano, rilevando la manifesta infondatezza del ricorso, ha evidenziato che il collegio di appello ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) con costruito motivazionale resistente alle censure: la gravità del danno e dell'offesa, l'inosservanza di plurime disposizioni del codice della strada, insieme al grado della colpa, hanno deposto per l'esclusione del beneficio. Il giudice di appello ha inoltre escluso che si vertesse in ipotesi di cooperazione colposa nel determinismo del sinistro, risultando quindi inapplicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. Sempre secondo il collegio romano, il trattamento sanzionatorio è risultato modulato sulla base dei minimi edittali e, correttamente, il giudice territoriale ha ritenuto di non doverlo ulteriormente ridurre. In merito alle circostanze attenuanti generiche il ricorso non considera che il giudice di primo grado aveva riconosciuto il suddetto beneficio con giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante della inosservanza della disciplina relativa alla circolazione stradale, e sul punto il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, né viene contestata la logicità del giudizio di bilanciamento tra circostanze operata dal giudice del merito.

Sul punto la Corte di legittimità, plurime volte, ha precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e risulta insindacabile ove la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nelle ipotesi ove il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (tra le tante, sez. III, n. 10095 del 10.1.2013), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p., espressioni quali "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato ovvero alla capacità a delinquere (sez. II, n. 36245 del 26.6.2009).